




Città
metropolitana
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep n. 13/2018

Atti n 134136/7.3/2018/4

Oggetto: Parere del Parco in merito al progetto di recupero fruttivo e naturalistico delle aree afferenti a Cascina Manzola in comune di Cisliano. Richiedente A.S.D. Milano Painball Camp – Milano.

Addì 5 giugno 2018 alle ore 15.00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra

Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica

- | | |
|--|--|
| 1. Pantaleo Rosario (Vice Presidente) | 6. Festa Paolo |
| 2. Pallazzoli Daniela (Vice Presidente) <u>Assente</u> | 7. Fusco Ettore |
| 3. Branca Paolo | 8. Lozza Paolo |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange <u>Assente</u> | 9. Olivero Dario |
| 5. Del Ben Daniele | 10. Uguccioni Beatrice Luigia Elena <u>Assente</u> |

Presiede il Presidente Michela Palestra, assistito dal Segretario Generale Dott. Antonio Sebastiano Purcaro
Sono altresì presenti: il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano Dott. Emilio De Vita.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Milano che, all'art. 37, comma 2, dispone che "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

VISTO il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del Peg per l'anno 2018;

VISTO l'art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria);

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Oggetto: Parere del Parco in merito al progetto di recupero fruitivo e naturalistico delle aree afferenti a Cascina Manzola in comune di Cisliano. Richiedente A.S.D. Milano Paintball Camp - Milano

RELAZIONE TECNICA:

1. Premessa

L'Associazione Sportiva Dilettantesca Milano Paintball Camp ha presentato al Parco, in data 17 gennaio 2018 (protocollo n. 25658) la richiesta di parere di conformità in merito al progetto di recupero fruitivo e naturalistico delle aree afferenti a Cascina Manzola in comune di Cisliano.

In data 26 marzo 2018 è stata trasmessa una richiesta di integrazione nella quale sostanzialmente si richiedeva di inserire nel progetto il recupero dell'area boscata in comune di Corbetta.

In data 2 maggio 2018 (protocollo n. 106285) sono state trasmesse le integrazioni richieste.

La presentazione di tale progetto si deve inquadrare all'interno di una più vasta e complessa procedura che ha visto anche l'emissione di provvedimenti del Parco volti all'eliminazione di alcuni abusi riscontrati in loco. Susseguentemente alla messa in pristino delle aree è stata attivata un'azione volta da un lato a indirizzare le aree in Cisliano verso una fruizione che non contrastasse con i valori del Parco ed in particolare con i valori specifici dell'area, dall'altro lato a recuperare e incrementare i valori di naturalità presenti nell'area boscata situata in comune di Corbetta.

2. Quadro di riferimento vincolistico

L'area in esame, così come il territorio circostante, appartiene ai *Territori agricoli di cintura metropolitana* (art. 25 del PTC del Parco):

1. Le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura metropolitana, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l'alto livello di produttività, sono destinate all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del parco.

7. Fruizione. - Nei territori di cintura metropolitana l'ente gestore promuove le attività legate al tempo libero, alla fruizione del paesaggio agrario ed alla conoscenza della storia del territorio allo scopo di:

a) favorire, attraverso la predisposizione del piano del settore «Fruizione» del parco, di cui all'art. 19, interventi di fruizione diffusa che non alterino le caratteristiche ambientali e paesistiche dei luoghi e che non costituiscano pregiudizio al normale svolgimento dell'attività agricola;

b) favorire l'esercizio dell'attività agrituristica e delle strutture connesse in base alla l.r. 3/1992.

L'area ricade inoltre in parte nelle *Zone di interesse naturalistico* (art. 31 del PTC del Parco):

1. Nelle tavole di piano sono identificate, con apposito simbolo grafico, le zone aventi prevalente interesse naturalistico, comprese nel perimetro del parco naturale ai sensi dell'art. 1, comma 6, costituite da aree che evidenzino notevoli potenzialità di ripresa ed espansione delle formazioni naturali, per la presenza di:

a) boschi, zone umide e relativi ambiti di contorno, nei quali è leggibile un sistema di fasce boscate attestante la possibilità di ricostruzione ed ampliamento della copertura forestale;

b) ambienti rurali nei quali la consistenza e l'estensione della vegetazione possono garantire il mantenimento ed il potenziamento di situazioni ecotonali.

3. Nelle zone di interesse naturalistico, gli interventi, ammessi dalle norme dei territori in cui le zone ricadono, devono conseguentemente tendere alla conservazione della vegetazione ed a favorire l'evoluzione verso condizioni di elevata naturalità, favorendo la diffusione delle specie tipiche locali. Negli insediamenti esistenti alla data di approvazione del PTC, le trasformazioni d'uso delle strutture rurali non più utilizzate dalle aziende agricole presenti, ammesse dalle norme dei territori in cui le zone di interesse naturalistico ricadono, sono inoltre subordinate alla preventiva presentazione di una specifica documentazione comprovante il rispetto delle componenti di qualificazione paesistica dell'insediamento stesso e del suo contesto. Tale documentazione deve ottenere il parere favorevole dell'ente gestore.

4. Nelle zone di interesse naturalistico sono esclusi:

a) l'insediamento ex novo di complessi agricolo-zootecnici ad eccezione di quelli sostitutivi di complessi espulsi da centri abitati o da altri ambiti di tutela. Tali disposizioni valgono per motivate e comprovate necessità ed impossibilità a realizzare tali strutture in zone diverse, sulla base di un progetto definito di concerto con l'ente gestore;

b) l'insediamento di nuove industrie per la trasformazione di prodotti agricoli.

6. La tutela dei boschi, della vegetazione spontanea, delle zone umide e dei fontanili identificati all'interno di tale zona è disciplinata dalle relative norme di PTC.

9. È consentita la fruizione da parte del pubblico a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel rispetto di essa; a tal fine sono esclusivamente consentiti gli interventi, legati alla formazione di percorsi ciclopeditoni ed equestri che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi:

10. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali opere edilizie, sbancamenti, livellamenti, coltivazione di cava, impianti tecnologici per il trattamento dei rifiuti o delle acque reflue, attivazione di discariche.

Infine le aree che non ricadono in articolo 31, fanno invece parte delle Zone di tutela e valorizzazione paesistica (art. 34 del PTC del Parco):

1. All'interno dei territori agricoli del parco, non assoggettati a piano di cintura urbana, il PTC individua la zona di tutela e valorizzazione paesistica, comprendente aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio; fanno parte di tale zona anche aree in cui i caratteri del paesaggio agrario vanno valorizzati e rafforzati.

2. L'ente gestore del parco, attraverso i suoi strumenti, di pianificazione e gestione; tende a privilegiare, gli interventi di tutela, qualificazione e ricostruzione degli elementi compositivi della trama del paesaggio agrario, quali la rete irrigua, le alberature di ripa, gli edifici rurali e il relativo reticolo storico di connessione.

3. Negli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio sono consentiti gli interventi relativi alle attività ricreative e culturali e socio-assistenziali che non comportino alterazioni degli elementi compositivi del paesaggio, anche attraverso la promozione di attività agrituristiche ai sensi della l.r. 3/1992.

L'area più prossima a Cascina Manzola, invece, è ricompresa tra gli Insediamenti isolati di interesse paesistico (art. 39 del PTC del Parco):

1. Sono individuati con apposito simbolo grafico gli insediamenti rurali isolati di interesse paesistico che, per posizione, caratteristiche morfologiche e tipologiche, presenza di elementi architettonici di rilievo o per valori paesistici sono ritenuti meritevoli di tutela.

2. Gli interventi sugli edifici interessanti gli insediamenti di cui al presente articolo, devono rispettare le norme dei territori e degli ambiti in cui ricadono.

In prossimità dell'area corre il Canale Scolmatore di Nord-Ovest il quale ricade tra i Navigli e corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 42 del PTC del Parco; parte dell'area di intervento ricade all'interno della fascia di 100 metri dalla sponda del canale che soggiace al comma 4 dell'art. 4 che stabilisce che:

4. In attesa della predisposizione di un piano di settore navigli e canali, redatto ai sensi dell'art. 7, che definisca in modo più dettagliato l'ambito di pertinenza dei navigli e canali è vietata l'edificazione in fascia di m. 100 dalle sponde.

3. Caratteristiche principali del progetto

Nell'area di Cascina Manzola in comune di Cisliano, ormai dismessa da tempo dall'attività agricola, opera il ristorante Torre dei Gelsi, al quale si affianca una scuola di equitazione e maneggio cavalli.

Accanto a queste attività è presente anche un'attività ludico sportiva che si occupa di rievocazioni a carattere storico, nonché della pratica del paintball.

Il progetto in esame è finalizzato proprio a favorire la pratica del paintball su parte delle aree, in comune di Cisliano, mentre sulla parte in comune di Corbetta, su richiesta del Parco, è stato presentato un progetto di

recupero naturalistico delle aree boscate.

Il progetto si può suddividere in tre sezioni che differiscono per collocazione e regime vincolistico a cui sono sottoposte e per la tipologia di interventi.

a) area per il gioco del paintball

Si tratta di un'area prativa nei pressi della Cascina Manzola, corrispondente ai mappali 40, 65, 83, 119 del foglio di mappa 2 del comune di Cislano, classificata tra le zone di interesse naturalistico (art. 31 del PTC) dove è pertanto esclusa la presenza di ogni tipo di opera o intervento stabile, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 9 e 10 dell'art. 31 del PTC. Il richiedente ha pertanto optato per l'utilizzo di installazioni temporanee, prive di ogni ancoraggio e, pertanto, facilmente rimovibili, che consentono anche di modificare agevolmente gli scenari a disposizione per il gioco. L'area sarà inoltre compartimentata, creando così 6 campi separati, e mascherata mediante la messa a dimora di siepi polispecifiche.

b) area accoglienza

Si tratta dell'area più prossima alla Cascina Manzola che corrisponde al mappale 39 del foglio di mappa 2 del comune di Cislano, classificata tra gli Insediamenti isolati di interesse paesistico (art. 39 del PTC del Parco) e ricadente anche entro la fascia di 100 metri dalla sponda del Canale Scolmatore tutelata dall'art 42 del PTC del Parco. Gli interventi previsti in quest'area consistono nella realizzazione di due pergolati di legno sotto i quali si prevede il posizionamento di 4 container rivestiti da doghe in legno per mascherarne l'aspetto. Tali strutture sono adibite 2 a servizi (maschi e femmine) e 2 a spogliatoio (maschi e femmine). A completamento della mitigazione i pergolati saranno rivestiti con vegetazione rampicante.

c) area boscata

Si tratta dell'area più distante dalla cascina, in comune di Corbetta, classificata bosco nel PIF vigente e ricadente tra le zone di interesse naturalistico (art. 31 del PTC).

L'area boscata è stata oggetto di una messa in pristino che ha portato alla rimozione di tutte le strutture non autorizzate presenti, con due eccezioni. È rimasta in loco la base di una struttura che in origine raffigurava la sfinge ritenendo che, smantellata la struttura, la rimozione della base sarebbe stata di maggior impatto sul bosco rispetto alla sua permanenza in loco. È rimasto in loco anche un passaggio pedonale sul Fontanile Grande II per facilitare le operazioni di predisposizione e di esecuzione del progetto di recupero; il ponticello sarà rimosso alla fine della realizzazione del progetto.

L'area, costituita dai mappali 236, 238, 240, 242, 243, 245, 63, 148, 149 del foglio di mappa 20 del Comune di Corbetta ha una superficie di circa 1,5 Ha. Si tratta di un bosco composto prevalentemente da robinia, con però una presenza non trascurabile di farnie, olmi e aceri campestri; scarsa è invece la presenza di sottobosco.

A fronte della richiesta pervenuta di recuperare l'area che si prevede di adibire al gioco del paintball, il Parco, con propria nota, ha esplicitamente richiesto che il progetto presentato fosse integrato da un progetto di recupero dell'area boscata.

Il progetto presentato quindi a seguito della richiesta del Parco, prevede in una prima fase di non procedere a taglio di esemplari arborei limitandosi ad un monitoraggio della presenza di Ailanto e Ciliegio tardivo. Si prevede invece di mettere a dimora piantine forestali autoctone del Parco nelle aree in cui si ha una copertura forestale insufficiente. Una seconda azione prevede di creare macchie e fasce arbustive laddove sono presenti avvallamenti e fossati residuati dall'utilizzo precedente. Anche nei pressi del basamento della "sfinge" che, in accordo con il Parco, si è scelto di non rimuovere, verranno piantumate essenze arbustive autoctone al fine di mascherare visivamente la struttura ed inglobarla, progressivamente nel tessuto forestale.

Al fine di limitare la fruizione al di fuori dei percorsi ed indirizzarla esclusivamente ai percorsi già esistenti si prevede di realizzare delle piccole macchie o fasce arbustive che delimitino i percorsi, pur senza costituire né una barriera, né una siepe continua.

4. Conclusioni

Riguardo all'area accoglienza si deve rilevare che essa ricade all'interno della fascia di 100 metri dalla sponda del Canale Scolmatore entro cui è vietata l'edificazione ai sensi del comma 4 dell'art 42 del PTC del Parco, pertanto, vista la presenza di tale vincolo si ritiene che le strutture previste non siano conformi al PTC del Parco.

Quanto all'area per il gioco del paintball, essa va valutata in relazione al contesto ambientale particolarmente delicato in cui si inserisce.

Viepiù la produzione di residui dell'attività ludica, attività ricreativa che si propone di svolgere, in caso di mancata asportazione, potrebbe recare significativo pregiudizio alla vegetazione naturale ed all'ambiente. L'attività ricreativa potrebbe altresì, anche in ragione delle emissioni sonore collegate all'attività di paintball, risultare di pregiudizio al benessere animale dei circostanti allevamenti di bestiame.

La normativa del Parco consente lo svolgimento di attività ricreativa semprechè, si badi, si svolga *"in rapporto con la natura e nel rispetto di essa"*, caratteristica della cui sussistenza nel caso di specie è dato dubitare

Discendendo in via diretta dal Trattato Ue, il principio di precauzione costituisce un criterio interpretativo valido in Italia, a prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia; lo sottolinea il Consiglio di Stato (sentenza 4227/2013), secondo il quale il principio di precauzione che *"fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente"*.

Si propone pertanto di dare **parere contrario** in merito al progetto di recupero delle aree individuate in Comune di Cislano, foglio di mappa 2, particelle 39, 40 65, 83, 119 e in comune di Corbetta, foglio di mappa 20, particelle 236, 238, 240, 242, 243, 245, 63, 148, 149

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.


Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPC 2018-2020 della Città metropolitana di Milano.

Milano, 1 giugno 2018

Il Responsabile del Servizio Sistema Agricolo
Dott. Piercarlo Marletta



Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Vista la l.r. 11/3/2005 n. 12 *“Legge per il governo del territorio”*;

Vista la l.r. 5/12/2008 n. 31 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”*;

Visto il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, adottato dal Consiglio Provinciale di Milano con deliberazione n. 20774/1198/91 del 23/07/1991 ed approvato dalla Giunta della Regione Lombardia nella seduta del 10/12/199;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente; il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del Peg per l’anno 2018;
- l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria)
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 1.6.2018, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli 7, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge;

DELIBERA

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
2. di esprimere parere contrario in merito al progetto di recupero delle aree individuate in Comune di Cisliano, foglio di mappa 2, particelle 39, 40 65, 83, 119 e in comune di Corbetta, foglio di mappa 20, particelle 236, 238, 240, 242, 243, 245, 63, 148, 149;
3. di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Delibera;
4. di dare atto che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile;
5. di dare atto che la presente deliberazione non richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013;
6. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT vigente, come attestato nella relazione tecnica.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)


IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
5.6.2018



SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
5.6.2018



VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART.14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE
Dott. Emilio De Vita
5.6.2018



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 7.6.2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano,

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

Milano, li _____

IL DIRETTORE del SETTORE
PARCO AGRICOLO SUD MILANO